Spedizione in abbonamento postale — Anno 92° — Numero 65

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 20 marzo 1951 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 20 marzo 1950
registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1950
registro Presidenza n. 38, foglio n. 164

MEDAGLIA D'ORO

LANZA Domenico fu Gian Battista, da Savona, classe 1909, capitano di fanteria di complemento, partigiano combattente (*alla memoria*). — Ufficiale fiero e deciso si distingueva nel corso della lotta di liberazione per alte capacità organizzative, valore di combattente, capacità di animatore e di capo. Uso ad agire con estremo ardimento, attaccava la testa di una colonna motocarrata tedesca, incendiandone il primo autocarro con lancio di bombe a mano. Ferito a morte dalla violenta reazione di fuoco, trovava ancora la forza per impugnare la sua pistola ed uccidere due nemici prima di esalare l'ultimo respiro. Questa estrema, coraggiosa decisione si imponeva all'ammirazione degli stessi tedeschi che rispettavano ed anzi trasportavano e componevano il corpo del caduto. — Olbicella (Alessandria), 10 ottobre 1944.

LUPERI Miro fu Fabio e di Sabbiosi Niccolina, da Bagni San Giuliano (Lucca), classe 1911, partigiano combattente (*alla memoria*). — Infaticabile organizzatore ed ardito combattente della lotta partigiana ripetutamente si distingueva per doti di abnegazione, di iniziativa e di coraggio. Partecipava, volontario, con una ventina di partigiani, ad un'azione particolarmente rischiosa, conquistando arditamente un'importante posizione montana. Due compagnie tedesche contrattaccavano allora da più lati determinando una situazione oltremodo difficile. Con generoso slancio decideva di sacrificarsi per consentire la ritirata ai compagni. Rimasto solo sulla posizione sosteneva lungamente viva azione di fuoco mantenendo impegnati i nemici ed infliggendo numerose perdite. Continuava intrepido a battersi sino a che, quasi esaurite le munizioni ed assicurata la salvezza dei suoi, cadeva da prode sulla cima da lui difesa con leggendario coraggio. — Monte d'Anino, (Garfagnana) 28 novembre 1944.

MEDAGLIA D'ARGENTO

PASQUARELLI Ernesto di Oreste e di Bosa Carolina, da Valenza (Alessandria), classe 1904, capitano del genio in s.p.e., partigiano combattente. — Dopo l'armistizio, scelta senza esitazioni la via dell'onore e del dovere, si arruolava nelle formazioni partigiane raggiungendo posizioni di responsabilità e di comando. Animatore ed organizzatore, si distingueva brillantemente per capacità di comandante e valore di combattente sicuramente affermate nel corso di numerose ed ardite azioni di guerra. — Zona di Novi (Alessandria), marzo 1944-aprile 1945.

MEDAGLIA DI BRONZO

CICCARESE Osvaldo di Vincenzo e di Biancini Annunziata, da Roma, classe 1918, maresciallo A.A., partigiano combattente. — Entrato a far parte di formazioni partigiane si affermava per attività volenterosa e per capacità organizzativa e di comando. Particolarmente si distingueva nel corso di una ardita azione, condotta nell'interno di una polveriera presidiata dal nemico, attirando su di sè l'attenzione ed il fuoco di una pattuglia, consentendo ai dipendenti di salvarsi e salvandosi poi lui stesso con pronta e fortunata decisione. — Riano (Roma), 21 febbraio 1944.

CROCE AL VALOR MILITARE

CADDEO Giorgio fu Guglielmo e di Pilloni Giuseppina, da Mogoro (Cagliari), classe 1909, appuntato di finanza, partigiano combattente. — Animato da sicuri sentimenti patriottici, si arruolava nelle formazioni partigiane fornendo ripetute e sicure prove di abnegazione, di iniziativa e di coraggio nel corso di numerose ed ardite azioni di guerra. — Val Meduna, maggio 1944-aprile 1945.

MERLO Angelo di Antonio e di fu De Nardo Margherita, da Montebelluna (Treviso), classe 1913, maresciallo A.A., partigiano combattente. — Dopo l'armistizio, scelta senza esitazione la via dell'onore e del dovere, entrava a far parte del Movimento di liberazione distinguendosi per redditizia attività organizzativa ed informativa e per contegno coraggioso tenuto in difficili circostanze. Sospettato, arrestato e maltrattato, nulla rivelava. Recuperata la libertà riprendeva prontamente il suo posto di combattimento. — Zona del Piave, settembre 1943-aprile 1945.

MUREDDA Pietro fu Giovanni e di Olmeo Maria, da Sassari, classe 1894, partigiano combattente. — Dopo l'armistizio entrava a far parte del Movimento di liberazione distinguendosi nel campo organizzativo e comandando con capacità, coraggio e decisione una formazione partigiana nell'espletamento di numerosi atti di sabotaggio e di azioni di guerra. — Trieste, gennaio 1944-aprile 1945.

(5444)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 febbraio 1951, n. **149**.

Miglioramenti di carriera al personale degli Istituti governativi dei sordomuti e della Scuola governativa di metodo per educatori dei ciechi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La tabella n. 37 annessa al regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, contenente il ruolo organico del personale degli Istituti governativi per sordomuti di Roma, Milano e Palermo, è sostituita dalla tabella n. 1 annessa alla presente legge.

Art. 2.

La tabella n. 8 annessa al regio decreto 28 aprile 1927, n. 801, contenente il ruolo organico del personale della Scuola magistrale di metodo per gli educatori dei ciechi e giardini d'infanzia nelle scuole per ciechi e sordomuti, è sostituita dalla tabella n. 2 annessa alla presente legge.

Art. 3.

I posti di direttore negli Istituti governativi dei sordomuti si conferiscono in seguito a pubblico concorso generale per titoli ed esami fra direttori e insegnanti forniti del titolo di speciale abilitazione richiesto dalla legge e che abbiano prestato servizio in un istituto di sordomuti almeno per un decennio come direttori, come maestri o cumulativamente in entrambi gli uffici.

E' soppresso l'ultimo comma dell'art. 493 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297.

Art. 4.

La nomina a vicedirettore negli Istituti governativi dei sordomuti è conferita per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, agli insegnanti di prima classe i quali abbiano compiuto almeno tre anni di effettivo servizio nel grado 9°.

Durante la loro permanenza nel grado 9° sarà ad essi attribuito lo stipendio massimo del grado stesso.

Le promozioni dei vicedirettori al grado 8° sono conferite per anzianità dopo quattro anni di servizio di vicedirettore nel grado 9° con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 5.

Le promozioni degli insegnanti negli Istituti governativi dei sordomuti dei gradi 10° e 9° hanno luogo, rispettivamente, dopo tre anni di permanenza nel grado 11° e cinque nel grado 10°. Esse sono effettuate per anzianità e sono disposte con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 6.

Le promozioni dei segretari-economi negli Istituti governativi dei sordomuti hanno luogo con le modalità di cui al decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 107, che regola la carriera dei segretari degli istituti e delle scuole tecniche.

Le promozioni degli assistenti negli Istituti governativi dei sordomuti al grado 11° hanno luogo per anzianità dopo tre anni di permanenza del grado 12° e sono disposte con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 7.

Le promozioni degli insegnanti della Scuola governativa di metodo per educatori dei ciechi ai gradi 10°, 9° ed 8° hanno luogo rispettivamente dopo tre anni di permanenza nel grado 11°, cinque nel grado 10° e otto nel grado 9°. Esse sono effettuate per anzianità e sono disposte con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 8.

Le promozioni del segretario della Scuola di metodo per educatori dei ciechi hanno luogo con le modalità di cui al decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 107, che regola la carriera dei segretari degli istituti e delle scuole tecniche.

Le promozioni al grado 12° delle maestre di cui alla tabella n. 2 annessa alla presente legge, hanno luogo per anzianità dopo tre anni di permanenza nel grado 13°. Esse sono disposte con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 9.

Il personale degli Istituti governativi per sordomuti e della Scuola di metodo per educatori dei ciechi, attualmente in servizio, è collocato nei gradi previsti dalla presente legge in base all'anzianità posseduta.

Art. 10.

Alla copertura delle spese di lire 2.004.541 dipendente dalla presente legge verrà provveduto mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 459, concernente il fondo per fronteggiare oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1950-51.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.

Art. 11.

Nulla è innovato, per quanto non previsto, dalle norme contenute nella presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 febbraio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — GONELLA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

TABELLA N. 1

Personale degli Istituti governativi per sordomuti di Roma, Milano, Palermo

GRUPPO *B*.

Grado	Qualifica	Numero dei posti
7°	Direttori	3
8° 9°	Vicedirettori	6
9° 10° 11°	Insegnanti	23
11° 12°	Assistenti	20
9° 10° 11° 12°	Segretari-economi	3
	Totale	55

TABELLA N. 2

Personale della Scuola magistrale di metodo per educatori dei ciechi e giardini d'infanzia nelle scuole per ciechi e sordomuti.

GRUPPO *B*.

Grado	Qualifica	Numero dei posti
7°	Direttore	1
8° 9° 10° 11°	Insegnanti	2
9° 10° 11° 12°	Segretario	1
11°	Assistente	1
12° 13°	Maestre	17
	Totale	22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1951, n. 150.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù, in sobborgo Quadrivio del comune di Agrigento.

N. 150. Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù, in sobborgo Quadrivio del comune di Agrigento, e la medesima viene autorizzata ad acquistare un appezzamento di terreno, situato in contrada Piscitto del comune di Agrigento, per il prezzo concordato di L. 14.000, valutato L. 67.703.

Visto, *il Guardasigilli:* PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *marzo* 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1951, n. 151.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Maria SS.ma del Rosario, in Villa Oliveti di Rosciano (Pescara).

N. 151. Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Maria SS.ma del Rosario, in Villa Oliveti di Rosciano (Pescara) e la stessa viene autorizzata ad accettare il legato disposto da Tassone Erminda maritata Crisante, consistente in un appezzamento di terreno in contrada Stradone di Villa Oliveti di Rosciano, valutato L. 450.000.

Visto, *il Guardasigilli:* PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *marzo* 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1951, n. 152.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Clarisse di Santa Chiara, con sede in Montalto Marche (Ascoli Piceno).

N. 152. Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Clarisse di Santa Chiara, con sede in Montalto Marche (Ascoli Piceno).

Visto, *il Guardasigilli:* PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *marzo* 1951

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1951, n. 153.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita della Natività di N.S.G.C. e degli Agonizzanti, con sede in Alatri (Frosinone).

N. 153. Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita della Natività di N. S. G. C. e degli Agonizzanti, con sede in Alatri (Frosinone).

Visto, *il Guardasigilli:* PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *marzo* 1951

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1950.

Sostituzione del segretario e del sostituto segretario della Commissione per l'esame delle vincite contestate e dei biglietti delle lotterie nazionali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1944, n. 11002, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1944, registro Finanze n. 1, foglio n. 299, con il quale venne ricostituita la Commissione per l'esame delle vincite contestate e dei biglietti delle lotterie nazionali;

Visto il decreto Ministeriale n. 35634 del 30 novembre 1949, registrato alla Corte dei conti in data 8 febbraio 1950, registro Finanze n. 3, foglio n. 359, col quale venivano apportate alcune modifiche alla composizione della Commissione suddetta;

Ritenuto che, in dipendenza del trasferimento del dott. Moschetto Leopoldo, capo sezione presso la Dire-

zione generale per la finanza straordinaria, e della destinazione del dott. Bifulco Giuseppe, capo sezione, ad altro incarico nel medesimo Ispettorato generale, occorre procedere alla sostituzione del segretario e del sostituto segretario della Commissione di che trattasi;

Decreta:

Il dott. Rubino Corradino, consigliere di governo di 2ª classe, in servizio presso la Divisione lotterie dell'Ispettorato generale lotto e lotterie ed il dott Tanga Michele, primo segretario presso la Divisione lotto del predetto Ispettorato generale, sono nominati, rispettivamente, segretario e sostituto segretario della Commissione per l'esame delle vincite contestate e dei biglietti delle lotterie nazionali, con decorrenza 13 novembre 1950 il dott. Rubino e 1° dicembre 1950 il dott. Tanga, in sostituzione del dott. Moschetto Leopoldo, capo sezione e del dott. Bifulco Giuseppe, capo sezione, che cessano dall'incarico dalle stesse date.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° dicembre 1950

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *febbraio* 1951
Registro Finanze n. 4, *foglio* n. 98. — LESEN

(1320)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1951.
Istituzione di un contrassegno di Stato colorato per acquaviti di vino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, e le successive modificazioni;

Visti gli articoli 11, 13, 14, 15 del decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito nella legge 16 giugno 1950, n. 331, che stabiliscono le norme per la denominazione e la vendita dell'acquavite di vino;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1773;

Visto il decreto Ministeriale 30 aprile 1949;

Decreta:

Art. 1.

I recipienti contenenti non più di due litri di acquaviti genuine, di cui all'art. 11 del decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, devono essere muniti esclusivamente di contrassegni metallici, del tipo approvato con decreto Ministeriale 30 aprile 1949, colorati, previa ossidazione anodica, come appresso:

in verde per le acquaviti estratte prima che siano compiuti tre anni di invecchiamento;

in giallo oro per le acquaviti estratte dopo che siano compiuti tre anni di invecchiamento.

Qualora alla data del 18 aprile 1951 i contrassegni colorati di cui al comma precedente non fossero ancora allestiti, l'Amministrazione finanziaria potrà provvedere provvisoriamente a munire i recipienti, estratti dalle fabbriche o importati dall'estero, di apposite timbrature.

Art. 2.

Gli esercenti la vendita al minuto, i quali detengano, alla data del 31 dicembre 1951, stabilita col primo comma dell'art. 14 del decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, recipienti contenenti prodotti nazionali non in regola con le disposizioni dell'art. 13 dello stesso decreto-legge e con quelle del presente decreto, dovranno:

a) sostituire sulle etichette la denominazione di cognac con una di quelle stabilite dall'art. 13 succitato;

b) sostituire sulle etichette le denominazioni di cui allo stesso art. 13 con altre denominazioni qualora i recipienti non contengano acquaviti genuine;

c) presentare, entro il 5 gennaio 1952, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, la denuncia dei recipienti contenenti acquaviti genuine di produzione nazionale, ancora in loro possesso alla sera del 31 dicembre 1951, suddivisi a seconda del taglio del contrassegno comune per liquori applicato.

La sostituzione del contrassegno comune per liquori con quello colorato in verde di cui al precedente art. 1, per le acquaviti genuine, sarà fatta con l'assistenza del personale finanziario delegato dal competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e con indennità a carico dell'interessato.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1951

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1951
Registro n. 6, *foglio n.* 278. — LESEN

(1319)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1951.
Autorizzazione al collocamento dei buoni annuali fruttiferi al portatore della Cassa depositi e prestiti della ventitreesima emissione, fino ad esaurimento.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2582, istitutivo dei buoni annuali fruttiferi al portatore della Cassa depositi e prestiti;

Visto il decreto Ministeriale 13 marzo 1950, col quale è stata autorizzata la ventitreesima emissione dei predetti buoni per l'importo complessivo di lire un miliardo;

Decreta:

E' autorizzato il collocamento dei buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa depositi e prestiti della ventitreesima emissione fino ad esaurimento della disponibilità.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1951

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1951
Registro Cassa depositi e prestiti n. 35, *foglio n.* 160. — SALVATORI

(1322)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Esperia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 25 novembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1951, registro n. 5 Interno, foglio n. 237, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Esperia (Frosinone) di un mutuo di L. 460.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1238)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Coreno Ausonio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 22 novembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1951, registro n. 5 Interno, foglio n. 303, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Coreno Ausonio (Frosinone) di un mutuo di L. 668.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1239)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castel Gandolfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 25 novembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1951, registro n. 4 Interno, foglio n. 308, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castel Gandolfo (Roma) di un mutuo di L. 4.850.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1269)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Minervino Murge ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 27 novembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1951, registro n. 6 Interno, foglio n. 21, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Minervino Murge (Bari) di un mutuo di L. 8.779.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1288)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Casacanditella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 29 novembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1951, registro n. 6 Interno, foglio n. 23, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Casacanditella (Chieti) di un mutuo di L. 1.298.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1290)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Civitella Messer Raimondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 31 ottobre 1950, registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 1951, registro n. 6 Interno, foglio n. 32, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Civitella Messer Raimondo (Chieti) di un mutuo di L. 1.172.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1291)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ceprano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 25 novembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1951, registro n. 5 Interno, foglio n. 294, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ceprano (Frosinone) di un mutuo di L. 3.916.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1240)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pontecorvo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 22 novembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1951, registro n. 5 Interno, foglio n. 326, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pontecorvo (Frosinone) di un mutuo di L. 4.136.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1241)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Bitonto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 27 novembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1951, registro n. 6 Interno, foglio n. 20, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Bitonto (Bari) di un mutuo di L. 5.740.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1287)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Molfetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 27 novembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1951, registro n. 6 Interno, foglio n. 22, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Molfetta (Bari) di un mutuo di L. 8.860.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1289)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Miglianico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 29 novembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1951, registro n. 6 Interno, foglio n. 24, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Miglianico (Chieti) di un mutuo di L. 1.256.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1292)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Vacri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 29 novembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1951, registro n. 6 Interno, foglio n. 25, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Vacri (Chieti) di un mutuo di L. 1.480.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1294)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Andria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 23 dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 1951, registro n. 6 Interno, foglio n. 85, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Andria (Bari) di un mutuo di L. 32.300.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1296)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Trasferimento dal pubblico Demanio aeronautico ai beni patrimoniali dello Stato, di immobili costituenti una zona di terreno dell'aeroporto di Ciampino.

Con decreto del Ministro per la difesa-Aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze, in data 16 gennaio 1951, n. 189, registrato alla Corte dei conti addì 27 febbraio 1951, al registro n. 11 Aeronautica, foglio n. 325, è stata dismessa dal pubblico Demanio aeronautico e trasferita tra i beni patrimoniali dello Stato una zona di terreno di mq. 2800 (duemilaottocento), sita nel comune di Roma, già espropriata dall'Amministrazione aeronautica per la costituzione dell'aeroporto di Ciampino, e distinta in catasto al foglio n. 5, mappale n. 458.

(1324)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal Demanio pubblico marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di una zona sita sulla scogliera di Genova-Nervi località « Murcarolo ».

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze, in data 10 marzo 1951, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 407,22, sita sulla scogliera di Genova Nervi, località « Murcarolo », riportata in catasto al foglio VII, mappale n. 310 parte, del comune di Genova Nervi.

(1325)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di botanica presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Bari.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bari, è vacante la cattedra di botanica, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1343)

Vacanza della cattedra di meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bari.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Bari, è vacante la cattedra di meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1344)

Vacanza della cattedra di storia economica presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna è vacante la cattedra di storia economica, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1345)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 65

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 20 marzo 1951

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,86	Borsa di Palermo	624,85
» Firenze	624,85	» Roma	624,84
» Genova	624,86	» Torino	624,86
» Milano	624,86	» Trieste	624,86
» Napoli	624,85	» Venezia	624,86

Media dei titoli del 20 marzo 1951

Rendita 3,50 % 1906	69,975
Id. 3,50 % 1902	68,70
Id. 3 % lordo	47,40
Id. 5 % 1935	96,95
Redimibile 3,50 % 1934	72,05
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,125
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	90 —
Id. 5 % 1936	91,55
Buoni del Tesoro 5 % (15 aprile 1951)	99,70
Id. 4 % (15 settembre 1951)	99,025
Id. 5 % convertiti 1951	99,85
Id. 5 % (scadenza 1959)	96,35

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 20 marzo 1951:

1 dollaro U.S.A. L. 624,85

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

Nello statuto allegato al decreto Ministeriale 8 gennaio 1951 riguardante l'« Aumento del capitale dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero e modificazioni allo statuto dell'Istituto stesso », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 7 marzo 1951, n. 55, sono incorse alcune inesattezze che si rettificano come appresso:

pag. 672 art. 4, secondo capoverso, ove è detto: « .. per l'esame *e* per la redazione ... » leggasi: « ... per l'esame *o* per la redazione ... »;

pag. 672 titolo dell'art. 9, ove è detto: « Comitati esecutivo » leggasi: « Comitato esecutivo »;

pag. 673 art. 11, lettera *b*) ove è detto: « ... le relazioni *dell'*assemblea ... » leggasi: « ... le relazioni *all'*assemblea.. »;

pag. 673 - art. 17, ove è detto: « L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione *e*, .. » leggasi: « L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione *o*, ... ».

(1326)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorso per titoli ad un posto di primo ricercatore (gruppo A, grado 6°) nel ruolo del personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche, presso l'Istituto nazionale per le applicazioni del calcolo.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167, concernente il riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche;

Dispone:

Art. 1.

E' bandito un concorso ad un posto di primo ricercatore nel ruolo del personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche, presso l'Istituto nazionale per le applicazioni del calcolo.

Art. 2.

Al concorso sono ammessi:

a) i ricercatori di ruolo del Consiglio nazionale delle ricerche di grado 7° e 8° che abbiano, alla data del presente bando, una anzianità di servizio complessiva di almeno dodici anni, ed abbiano prestato servizio durante tale periodo presso l'Istituto nazionale per le applicazioni del calcolo;

b) i professori di ruolo delle scuole medie di secondo grado che rivestano, alla data del presente bando, da almeno sei anni, un grado non inferiore all'8°, che professino l'insegnamento della matematica o della fisica;

c) i liberi docenti, definitivamente confermati, in una delle seguenti materie: meccanica razionale, scienza delle costruzioni, idraulica, costruzioni idrauliche, meccanica applicata alle macchine, elettrotecnica, aerotecnica, costruzioni aeronautiche.

Art. 3.

Il concorso è per titoli; tuttavia la Commissione giudicatrice può stabilire che il concorso comprenda prove orali e pratiche, tendenti a valutare la preparazione scientifica dei candidati agli effetti del posto da conferire.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 24, e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche Roma, piazzale delle Scienze n. 7 entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti, con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del loro preciso recapito, e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati.

Art. 5.

I candidati che non appartengano ai ruoli delle Amministrazioni dello Stato od a quelli del Consiglio nazionale delle ricerche dovranno presentare, a corredo della domanda, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato, nel primo caso, dal prefetto e, nell'altro, dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

3) certificato di buona condotta morale, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

4) certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 85, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica;

6) certificato, su carta bollata da L. 24, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Il certificato deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato da un ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre;

7) diploma originale di laurea. In luogo del diploma originale i candidati potranno produrre una copia del diploma stesso, in carta da bollo da L. 40, autenticata da un notaio. La firma di quest'ultimo dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere delegato o dal pretore competente per territorio;

8) estratto del foglio matricolare, in carta da bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, in carta da bollo da L. 24, per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Quest'ultimo certificato dovrà contenere il visto di conferma del commissario di leva competente ed essere legalizzato dal prefetto;

9) fotografia recente del candidato, applicata su carta bollata da L. 32, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere delegato o dal pretore;

10) tutti i titoli che il candidato ritenga produrre ai fini della valutazione di merito e della determinazione della graduatoria.

I candidati dipendenti di ruolo presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato di servizio in carta da bollo da L. 40, debitamente autenticata, e dovranno presentare i documenti di cui ai numeri 7) e 10) del presente articolo.

I candidati appartenenti ai ruoli del Consiglio nazionale delle ricerche potranno limitarsi ad allegare alla domanda i titoli di cui al n. 10).

Art. 6.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, del decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei coniugati, gli interessati dovranno inoltre produrre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta da bollo da L. 24.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi, in carta da bollo da L. 24, dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana, in carta da bollo da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applica-

zione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare 487 del giornale militare ufficiale 1937, in carta da bollo da L. 24;

d) gli ex-combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'arma o corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in carta da bollo da L. 24, di cui alla circolare 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci della deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta da bollo da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-1943 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero degli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione modello 69, rilasciata su carta da bollo da L. 24 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro per l'Africa italiana 10 giugno 1948, in carta da bollo da L. 24;

l) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, su carta da bollo da L. 24;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza, su carta da bollo da L. 40;

o) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

p) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *o*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando fra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 7.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6), del precedente art. 5 devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella della presente ordinanza.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I candidati che risiedono in territorio non metropolitano potranno presentare la sola domanda nel termine prescritto, salvo a produrre gli altri documenti non oltre trenta giorni dopo la scadenza di detto termine.

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 9.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 4 o che risultino insufficientemente documentate.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per la partecipazione ad altri concorsi.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice, costituita ai sensi dello art. 5, n. 2, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167, determinerà preventivamente i criteri di valutazione dei titoli, stabilendo i punti o le frazioni di punto da assegnare a ciascun titolo.

Art. 11.

Saranno dichiarati idonei coloro che riporteranno almeno sei decimi dei punti a disposizione della Commissione.

La graduatoria degli idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

La nomina del vincitore del concorso sarà fatta secondo le norme e con le riserve dei posti previsti dalle vigenti disposizioni.

In caso di parità di merito saranno osservate le norme di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modifiche. A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 12.

Il vincitore del concorso sarà nominato primo ricercatore in prova nel ruolo del personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche.

Esso dovrà assumere servizio presso l'Istituto nazionale per le applicazioni del calcolo in Roma alla data che sarà stabilita nel decreto di nomina. In difetto sarà dichiarato dimissionario d'ufficio, a norma dell'art. 46 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Durante il periodo di prova, di durata non inferiore a sei mesi, gli sarà corrisposto un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 6°, oltre l'indennità di carovita e gli altri assegni previsti dalle vigenti disposizioni.

Trascorso il periodo suddetto, e sempre che esso abbia ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche, sarà nominato primo ricercatore con gli assegni inerenti a tale qualifica.

Dal servizio di prova sono esonerati coloro che, all'atto di conseguire la nomina, già appartenevano ai ruoli delle Amministrazioni statali od a quelli del Consiglio nazionale delle ricerche.

Roma, addì 2 marzo 1951

Il presidente: COLONNETTI

(1313)

Concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario di ricerca in astrofisica (gruppo A, grado 7°) nel ruolo del personale addetto agli istituti scientifici ed ai centri di studio del Consiglio nazionale delle ricerche.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Veduti gli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e le successive disposizioni integrative e modificatrici;

Dispone:

Art. 1.

E' bandito un concorso, per titoli, ad un posto di direttore straordinario di ricerca in astrofisica (gruppo *A*, grado 7°), nei ruoli del personale addetto agli istituti scientifici ed ai centri di studio del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 2.

Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 24, dovranno pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche, segreteria generale, Roma, entro il giorno 31 maggio 1951.

Nella domanda deve essere indicato il recapito preciso del candidato.

Art. 3.

A corredo della domanda dovranno essere presentati i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti od imperfezioni che possano comunque influire sul rendimento del servizio;

5) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco dei Comuni nei quali l'aspirante ha avuto la sua residenza nell'ultimo triennio;

6) certificato da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna della cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

7) stato di famiglia rilasciato dal competente ufficio anagrafico;

8) qualsiasi documento o titolo che sia ritenuto utile ai fini del concorso;

9) notizie sull'operosità scientifica del candidato in sei esemplari;

10) elenco, in sei copie, di tutti i documenti e pubblicazioni che si presentano per il concorso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6) e 7), conformi alle leggi sul bollo e tutti di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data di scadenza del concorso, dovranno essere legalizzati. Il documento di cui al n. 1) dovrà essere conforme alle leggi sul bollo e legalizzato.

La legalizzazione non è peraltro richiesta per i documenti rilasciati da autorità residenti in Roma.

Il candidato che ricopra un posto di ruolo nell'Amministrazione dello Stato è dispensato dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6); dovrà invece presentare un certificato, in carta bollata, dell'autorità dalla quale dipende attestante che egli si trova in attività di servizio.

Il candidato che ricopra un posto di ruolo del Consiglio nazionale delle ricerche dovrà allegare alla domanda soltanto i documenti di cui ai numeri 8), 9) e 10).

Art. 4.

Entro il predetto termine del 31 maggio 1951 gli interessati dovranno far pervenire separatamente dalle domande e dai documenti di cui sopra, le pubblicazioni, allegandovi un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni medesime.

Sui pacchi con cui vengono rimesse le pubblicazioni, dovrà essere chiaramente indicato il cognome ed il nome del mittente.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati; in nessun caso sono accettati lavori dattiloscritti o in bozze di stampa.

Le pubblicazioni devono essere presentate possibilmente in sei copie.

Art. 5.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire la domanda o i documenti ovvero le pubblicazioni dopo il termine del 31 maggio 1951 anche se domanda, documenti o pubblicazioni siano stati presentati in tempo utile alle autorità locali od agli uffici postali. Dopo la scadenza del termine non è ammessa la presentazione di documenti qualsiasi, di titoli o di pubblicazioni.

I concorrenti che si trovino all'estero potranno limitarsi a produrre, entro il 31 maggio 1951, la sola domanda, salvo a far pervenire, entro il 15 giugno successivo, documenti e pubblicazioni.

Non è ammesso di far riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso altre amministrazioni.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 5. n. 1, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167.

Art. 7.

Per tutto quanto non è previsto nel presente bando si fa riferimento alle norme che regolano l'espletamento di concorsi a cattedre universitarie.

Roma, addì 24 febbraio 1951

Il presidente: COLONNETTI

(1312)

Concorso per titoli e per esami ad un posto di ricercatore in prova (gruppo A, grado 10°), nel ruolo del personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche, presso l'Istituto nazionale per le applicazioni del calcolo.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167, concernente il riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche;

Dispone:

Art. 1.

E' bandito un concorso ad un posto di ricercatore in prova (gruppo *A*, grado 10°) nel ruolo del personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche, presso l'Istituto nazionale per le applicazioni del calcolo.

Art. 2.

Il concorso è per titoli e per esami.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti della laurea in matematica o in fisica o in ingegneria civile.

I concorrenti debbono, alla data della presente ordinanza, aver compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di 45. Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944. Si prescinde dal limite di età per coloro che, alla data del presente bando, rivestano la qualità di impiegati statali di ruolo.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 24, e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche Piazzale delle Scienze n. 7, Roma entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti, con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del loro preciso recapito, e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati.

Art. 5.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato, nel primo caso, dal prefetto, e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

3) certificato di buona condotta morale, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

4) certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 85, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica;

6) certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Il certificato deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni per l'impiego per il quale concorre;

7) diploma originale, munito di marca da bollo da L. 32, debitamente annullata, del titolo di studio indicato nel precedente art. 3. In luogo del diploma originale i candidati potranno produrre una copia del diploma stesso, su carta da bollo da L. 40, autenticata da un notaio. La firma di quest'ultimo dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere delegato o dal pretore competente per territorio;

8) estratto del foglio matricolare su carta da bollo da L. 40, per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, su carta da bollo da L. 24, per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Quest'ultimo certificato dovrà contenere il visto di conferma del commissario di leva competente ed essere legalizzato dal prefetto;

9) fotografia recente del candidato, applicata su carta da bollo da L. 32, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere delegato o dal pretore;

10) tutti i titoli e documenti che il candidato intenda produrre ai fini della valutazione di merito;

11) i candidati dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 40, debitamente autenticata, e potranno limitarsi a presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 7), 8) e 10) del presente articolo.

Art. 6.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex-combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei coniugati, gli interessati dovranno inoltre produrre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex-combattenti della guerra 1915-1918 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare 588 contenuta nella dispensa n. 60, del giornale militare ufficiale 1922, su carta da bollo da L. 24.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 24, dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex-legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex-Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex-milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex-milizia fiumana, su carta da bollo da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare 487 del giornale militare ufficiale 1937, su carta da bollo da L. 24;

d) gli ex-combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, su carta da bollo da L. 24, di cui alla circolare 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om. del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o della guerra 1940-1943, o della guerra di liberazione, o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-1918, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-1943 ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-1918, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o per la guerra 1940-1943, o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione mod. 69 rilasciata, su carta da bollo da L. 24, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro per l'Africa italiana 10 giugno 1948, su carta da bollo da L. 24;

l) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, su carta da bollo da L. 24;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per meriti di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione:

n) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emesssa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza, su carta da bollo da L. 40;

o) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

p) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *o*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando fra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 7.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6), 9) e 11) del precedente art. 5, debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella della presente ordinanza.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6) e 8) del precedente art. 5, un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la buona condotta ed idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che risiedano in territorio non metropolitano potranno presentare la sola domanda nel termine prescritto, salvo a produrre gli altri documenti non oltre trenta giorni dopo la scadenza di detto termine.

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso, e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione dei requisiti dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data della presente ordinanza.

Art. 9.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 4 o che risultino insufficientemente documentate.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per la partecipazione ad altri concorsi.

Art. 10.

Gli esami comprendono due prove scritte ed una prova orale.

Per la prova scritta i candidati avranno a disposizione sei ore; la prova orale durerà non meno di un'ora.

Una prova scritta consisterà nella risoluzione di un problema di meccanica razionale.

L'altra prova scritta verterà su di un argomento, scelto dal candidato, fra tre argomenti proposti dalla Commissione, inerenti rispettivamente alla meccanica razionale, alla meccanica applicata, alla fisica moderna.

La prova orale consisterà in un colloquio su uno o più degli argomenti sovra indicati. Sarà tenuto conto della dimostrazione pratica che il candidato dovesse dare, a sua richiesta e con esito favorevole, di saper tradurre in inglese od in tedesco lavori nelle sovra indicate discipline.

Art. 11.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 5, n. 2, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167.

Art. 12.

Le prove d'esame avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successiva ordinanza. I candidati ammessi al concorso avranno tempestiva comunicazione dei locali, del giorno e dell'ora fissati per le prove stesse.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

I candidati ammessi alla prova orale avranno tempestiva comunicazione del relativo orario.

Art. 13.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per la valutazione dei titoli si applicano le disposizioni contenute nel regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185, e successive disposizioni integrative e modificatrici.

La Commissione giudicatrice dispone complessivamente di 100 punti per le prove d'esame e per i titoli, e di 15 punti supplementari per il servizio militare degli ex-combattenti.

Il numero dei punti da assegnare ai concorrenti non può superare il limite massimo di 100. La ripartizione dei punti tra le prove d'esame ed i titoli è deliberata dalla Commissione nella sua prima adunanza.

Nella ripartizione dei punti riservati ai titoli la Commissione terrà particolarmente conto dei titoli che dimostrino speciali conoscenze da parte dei candidati in meccanica razionale, in meccanica applicata, in fisica moderna.

Art. 14.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che raggiungeranno almeno i sei decimi dei voti nelle prove scritte.

Sarà dichiarato vincitore del concorso il primo, per ordine di merito (determinato dal voto complessivo, assegnato a ciascun concorrente entro il limite massimo di 100 punti, per i titoli, per le prove d'esame e per il servizio militare degli ex combattenti) dei concorrenti che abbiano riportato almeno i sette decimi dei punti assegnati alle prove, con non meno di sei decimi per ognuna di esse, e che abbiano almeno conseguito sette decimi nella votazione complessiva.

La nomina del vincitore sarà fatta secondo le norme e con le riserve dei posti previste dalle vigenti disposizioni.

In caso di parità di merito saranno osservate le norme di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni. A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 15.

Il vincitore del concorso sarà nominato ricercatore in prova nel ruolo del personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche.

Esso dovrà assumere servizio presso l'Istituto nazionale per le applicazioni del calcolo in Roma alla data che sarà stabilita nel decreto di nomina. In difetto sarà dichiarato dimissionario di ufficio a norma dell'art. 46 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Durante il periodo di prova, di durata non inferiore a sei mesi, gli sarà corrisposto un assegno mensile pari a un dodicesimo dello stipendio iniziale del grado decimo, oltre l'indennità di carovita e gli altri assegni previsti dalle vigenti disposizioni.

Trascorso il periodo suddetto, e sempre che esso abbia il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, sarà nominato ricercatore di grado 10°, con gli assegni inerenti a tale grado. Qualora non fosse riconosciuto idoneo verrà licenziato senza alcun diritto a compenso o ad indennità.

Roma, addì 2 marzo 1951

Il presidente: COLONNETTI

(1314)

Concorso per titoli e per esami ad un posto di ricercatore chimico in prova (gruppo A, grado 10°), nel ruolo del personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche, presso il Centro di studio per la chimica industriale di Milano.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167, concernente il riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche;

Dispone:

Art. 1.

E' bandito un concorso ad un posto di ricercatore chimico in prova (gruppo *A*, grado 10°) specializzazione chimica organica con riguardo anche alle applicazioni industriali, nel ruolo del personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche, presso il Centro di studio per la chimica industriale in Milano.

Art. 2.

Il concorso è per titoli e per esami.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti della laurea in chimica.

I concorrenti debbono, alla data della presente ordinanza, aver compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di 45. Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944. Si prescinde dal limite di età per coloro che, alla data del presente bando, rivestano la qualità di impiegati statali di ruolo.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 24, e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale delle Scienze n. 7, Roma, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti, con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del loro preciso recapito, e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati.

Art. 5.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di Stato civile del Comune di origine e legalizzato, nel primo caso, dal prefetto, e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

3) certificato di buona condotta morale, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

4) certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 85, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica;

6) certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Il certificato deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni per l'impiego per il quale concorre;

7) diploma originale, munito di marca da bollo da L. 32, debitamente annullata, del titolo di studio indicato nel precedente art. 3. In luogo del diploma originale i candidati potranno produrre una copia del diploma stesso, su carta da bollo da L. 40, autenticata da un notaio. La firma di quest'ultimo dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere delegato o dal pretore competente per territorio;

8) estratto del foglio matricolare su carta da bollo da L. 40, per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, su carta da bollo da L. 24, per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Quest'ultimo certificato dovrà contenere il visto di conferma del commissario di leva competente ed essere legalizzato dal prefetto;

9) fotografia recente del candidato, applicata su carta da bollo da L. 32, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere delegato o dal pretore;

10) tutti i titoli e documenti che il candidato intenda produrre ai fini della valutazione di merito;

11) i candidati dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta da bollo da L. 40, debitamente autenticata, e potranno limitarsi a presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 7), 8) e 10) del presente articolo.

Art. 6.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex-combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei coniugati, gli interessati dovranno inoltre produrre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex-combattenti della guerra 1915-1918 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare 588 contenuta nella dispensa n. 60, del giornale militare ufficiale 1922, su carta da bollo da L. 24.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 24, dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex-legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex-Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex-milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex-milizia fiumana, su carta da bollo da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare 487 del giornale militare ufficiale 1937, su carta da bollo da L. 24;

d) gli ex-combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'arma o corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, su carta da bollo da L. 24, di cui alla circolare 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om. del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o della guerra 1940-1943, o della guerra di liberazione, o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-1918, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-1943 ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione di assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-1918, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o per la guerra 1940-1943, o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione mod. 69 rilasciata, su carta da bollo da L. 24, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta da bollo da L. 24, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro per l'Africa italiana 10 giugno 1948, su carta da bollo da L. 24;

l) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, su carta da bollo da L. 24;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a

loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza, su carta da bollo da L. 40;

o) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

p) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *o*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando fra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 7.

I documenti in cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6), 9) e 11 del precedente art. 5, debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella della presente ordinanza.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 6) e 8) del precedente art. 5, un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la buona condotta ed idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che risiedano in territorio non metropolitano potranno presentare la sola domanda nel termine prescritto, salvo a produrre gli altri documenti non oltre trenta giorni dopo la scadenza di detto termine.

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso, e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione dei requisiti dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data della presente ordinanza.

Art. 9.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 4 o che risultino insufficientemente documentate.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per la partecipazione ad altri concorsi.

Art. 10.

Gli esami, comprendenti una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale, verteranno sul programma appresso indicato.

Per la prova scritta i candidati avranno a disposizione sei ore; la durata della prova pratica sarà stabilita dalla Commissione giudicatrice; la prova orale durerà non meno di un'ora.

PROGRAMMI DEGLI ESAMI

Chimica organica e applicazioni industriali

Idrocarburi paraffinici, olefinici, diolefinici ed acetilenici: estrazione del petrolio e procedimenti di sintesi degli idrocarburi. Derivati clorurati. Alcooli monovalenti e polivalenti: loro produzione con i procedimenti di fermentazione e con quelli di sintesi. Aldeidi e chetoni, metodi per la loro preparazione. Cheteni. Acidi mono e policarbossilici saturi e non saturi. Esteri grassi, gliceridi. Grassi ed olii vegetali ed animali, loro raffinazione. Sintesi dei mono e poligliceridi. Anidridi e loro sintesi. Composti azotati alifatici: ammine, poliammine, ammidi, nitrili, nitroderivati.

Composti organici a funzioni diverse: ossialdeidi, ossichetoni, ossiacidi. Idrati di carbonio, mono e polisaccaridi. Cellulosa e suoi derivati. Nitrocellulosa, acetilcellusa, Rayon, Amminoacidi. Proteine.

Isomerie di sostituzione nella serie del benzolo e della naftalina. Idrocarburi aromatici e loro derivati alogenati. Nitrocomposti e nitrosocomposti degli idrocarburi aromatici. Acidi solfonici aromatici. Fenoli, naftoli, nitrofenoli. Alcooli aromatici. Ammine aromatiche e loro derivati acidi. Azocomposti, coloranti azoici. Aldeidi e chetoni aromatici. Acidi mono e policarbossilici aromatici. Ossiacidi aromatici. Coloranti dell'indaco. Benzochinone e derivati. Naftochinoni, antrachinone e derivati. Idrocarburi naftenici. Terpeni e canfore. Composti eterociclici: tiofene, furano, pirrolo, pirazolo, isossiazolo, pirano, piridina e loro derivati.

Nozioni generali sugli alti polimeri. Resine termoplastiche e termoindurenti. Elastomeri.

Tecnica preparativa di composti organici

Regole generali di preparazioni organiche. Analisi elementare organica. Ricerca qualitativa e quantitativa di C, H, N, S, ed alogeni.

Sostituzione degli alogeni all'OH ed all'H. Acidi carbossilici e loro derivati più semplici. Nitroderivati e loro prodotti di riduzione. Acidi solfonici. Aldeidi. Fenoli. Diazocomposti. Composti chinoidi. Sintesi di Grignard, Friedel e Craft. Principali composti eterociclici. Idrogenazione catalitica. Riduzione.

Microanalisi e macroanalisi di sostanze organiche.

Determinazione di caratteristiche chimico-fisiche di sostanze organiche.

Art. 11.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 5, n. 2, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1167.

Art. 12.

Le prove d'esame avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successiva ordinanza. I candidati ammessi al concorso avranno tempestiva comunicazione dei locali, del giorno e dell'ora fissati per le prove stesse.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

I candidati ammessi alla prova pratica ed alla prova orale avranno tempestiva comunicazione del relativo orario.

Art. 13.

Per lo svolgimento delle prove di esame, e per la valutazione dei titoli, si applicano le disposizioni contenute nel regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185, e successive disposizioni integrative e modificatrici.

La Commissione giudicatrice dispone complessivamente di 100 punti per le prove d'esame e per i titoli, e di 15 punti supplementari per il servizio militare degli ex-combattenti.

Il numero dei punti da assegnare ai concorrenti non può superare il limite massimo di 100. La ripartizione dei punti fra le prove d'esame ed i titoli è deliberata dalla Commissione nella sua prima adunanza.

Art. 14.

Alla prova pratica ed alla prova orale saranno ammessi i candidati che raggiungeranno almeno i sei decimi dei voti nella prova scritta.

Sarà dichiarato vincitore del concorso il primo, per ordine di merito (determinato dal voto complessivo, assegnato a ciascun concorrente entro il limite massimo di 100 punti, per i titoli, per le prove d'esame e per il servizio militare degli ex-combattenti) dei concorrenti che abbiano riportato almeno i sette decimi dei punti assegnati alle prove, con non meno di sei decimi per ognuna di esse, e che abbiano almeno conseguito sette decimi nella votazione complessiva.

La nomina del vincitore sarà fatta secondo le norme e con le riserve dei posti previste dalle vigenti disposizioni.

In caso di parità di merito saranno osservate le norme di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni. A parità di requisiti di precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 15.

Il vincitore del concorso sarà nominato ricercatore in prova nel ruolo del personale di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche.

Esso dovrà assumere servizio presso il Centro di studio per la chimica industriale in Milano alla data che sarà stabilita nel decreto di nomina. In difetto sarà dichiarato dimissionario di ufficio a norma dell'art. 46 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Durante il periodo di prova di durata non inferiore a sei mesi gli sarà corrisposto un assegno mensile pari a un dodicesimo dello stipendio iniziale del grado decimo, oltre l'indennità di caro-vita e gli altri assegni previsti dalle vigenti disposizioni.

Trascorso il periodo suddetto, e sempre che esso abbia il giudizio favorevole del Consiglio d'amministrazione, sarà nominato ricercatore di grado 10°, con gli assegni inerenti a tale grado. Qualora non fosse riconosciuto idoneo verrà licenziato senza alcun diritto a compenso o ad indennità.

Roma, addì 2 marzo 1951

Il presidente: COLONNETTI

(1315)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso per titoli a cinquantatre posti di notaio

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365, ed i regi decreti 14 novembre 1926, n. 1953 e 22 dicembre 1932, n. 1728, sul conferimento dei posti notarili.

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 314;

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1946, n. 440;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1947, n. 114;

Visto il decreto 13 maggio 1948, col quale fu indetto un concorso per titoli a cinquantatre posti di notaio riservato ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione ed altresì il decreto 12 agosto 1948, con il quale fu nominata la relativa Commissione esaminatrice;

Visto il decreto 3 giugno 1949, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1950, con il quale è stata approvata la relativa graduatoria;

Visto il decreto Presidenziale 19 maggio 1950, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1950, e pubblicato il 10 giugno successivo, col quale furono nominati notai 53 tra i primi 58 della graduatoria del concorso per titoli;

Ritenuto che i concorrenti Monsù Ermanno di Giuseppe e Russo Vittorio fu Roberto, classificati rispettivamente ai numeri 47 e 55, hanno rinunciato alla nomina a notaio, e ciò prima di assumere le funzioni nelle sedi di Paesana e Taverna, alle quali erano stati rispettivamente destinati con decreto Presidenziale 19 maggio 1950;

Ritenuto che i concorrenti Vivaldi Maurizio fu Agostino, Romano Fabrizio fu Benedetto, Mantineo Umberto di Giuseppe, Costamante Ettore fu Luigi, Tropea Giacomo fu Calcedonio, Nuzzolillo Riccardo fu Raffaele, De Cillis Vittorio di Mauro Antonio e Randazzo Alessandro fu Cono, classificati rispettivamente ai numeri 2, 6, 7, 9, 10, 14, 31, 42 della graduatoria del concorso per titoli, sono decaduti dalla nomina per non aver assunto, nel termine di cui agli articoli 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e 50 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1913, l'esercizio delle proprie funzioni rispettivamente nelle sedi di Nicotera, Lungro, Cannobio, Casteggio, Empoli, Alvignano, Vico Canavese, Soveria Mannelli, alle quali furono destinati con decreto Presidenziale 19 maggio 1950;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione dei sopra nominati concorrenti vincitori del concorso con altrettanti concorrenti secondo l'ordine della graduatoria;

Ritenuto che i concorrenti De Facendis Mario di Michele e Pantozzi Aldo di Ernesto, classificati rispettivamente ai numeri 62 e 66 della graduatoria, sono stati nominati notai con decreto 8 luglio 1949, ed il concorrente Antonica Pierino di Francesco, classificato al n. 65 della graduatoria, è stato nominato notaio con decreto 13 marzo 1950;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

A) E' revocato il decreto Presidenziale 19 maggio 1950 nei riguardi dei rinunciatari Monsù Ermanno di Giuseppe e Russo Vittorio fu Roberto.

B) I dottori Vivaldi Maurizio fu Agostino, Romano Fabrizio fu Benedetto, Mantineo Umberto di Giuseppe, Costamante Ettore fu Luigi, Tropea Giacomo fu Calcedonio, Nuzzolillo Riccardo fu Raffaele, De Cillis Vittorio di Mauro Antonio, Randazzo Alessandro fu Cono, nominati notai con decreto Presidenziale 19 maggio 1950, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno successivo, rispettivamente alle sedi di Nicotera, Lungro, Cannobio, Casteggio, Empoli, Alvignano, Vico Canavese, Soveria Mannelli, sono dichiarati decaduti dalla nomina per non aver assunto l'esercizio delle loro funzioni nel termine di legge.

C) I sottoindicati concorrenti sono nominati notai nelle residenze rispettivamente per ciascuno indicate, a condizione che adempiano alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza:

Marcone Pasquale di Liborio, a Cannobio, distretto notarile di Verbania;

Casini Armando di Ernesto, a Casteggio, distretto notarile di Pavia;

Olivieri Gennaro fu Tommaso, a Alvignano, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere;

Carelli Carlo di Nicola, a Lungro, distretto notarile di Castrovillari;

Colabucci Ercole di Gaetano, a Paesana, distretto notarile di Cuneo;

Allodoli Enzo di Ettore, a Empoli, distretto notarile di Firenze;

De Luca Alfonso fu Achille, a Nicotera, distretto notarile di Vibo Valentia;

Morini Giuseppe di Silvio, a Vico Canavese, distretto notarile di Ivrea;

Albanese Pietro fu Benedetto, a Soveria Mannelli, distretto notarile di Nicastro;

De Monte Giovanni di Giuseppe, a Taverna, distretto notarile di Catanzaro.

Il Guardasigilli, Ministro anzidetto, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1951

EINAUDI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1951
Registro Grazia e giustizia n. 6, foglio n. 155. — OLIVA.

(1327)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte e grafiche dei concorsi a due posti di alunno e a un posto di alunno aggregato per l'architettura presso la Scuola italiana archeologica di Atene per l'anno 1951.

In relazione al decreto Ministeriale 25 ottobre 1950, n. 7445, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1951, al registro n. 2, foglio n. 227, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1951, si avverte che:

1) la prova scritta al concorso a due posti di alunno avrà luogo in Roma il giorno 28 marzo 1951, con inizio alle ore 9, presso l'Istituto di archeologia e storia dell'arte, Palazzo Venezia;

2) la prova grafica del concorso ad un posto di alunno aggregato per l'architettura avrà luogo in Roma il giorno 28 marzo 1951, con inizio alle ore 9 presso l'Istituto centrale del restauro, piazza San Francesco di Paola, n. 9.

(1360)

PREFETTURA DI REGGIO EMILIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Visto il proprio decreto n. 14343 in data 30 giugno 1947, col quale fu bandito il concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1946;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice, nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 20400-1-A.G.151 in data 22 marzo 1949, con sede presso la prefettura di Parma, nonchè la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei;

Visti l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e la legge 1° marzo 1949, n. 55;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei per il concorso di cui in narrativa:

1. Pinelli dott. Paolo	punti	133,875	su 150
2. Venieri dott. Giuseppe	»	132,125	»
3. Mirri dott. Francesco	»	128,375	»
4. Artioli dott. Delfo	»	127,131	»
5. Sereni dott. Emilio	»	126,458	»
6. Lasagni dott. Emilio	»	125,975	»

7.	Munarini dott. Alessandro	punti 125,091	su 150
8.	Ghiapponi dott. Francesco	» 124,652	»
9.	Pelizzi dott. Mario	» 123,350	»
10.	Lugari dott. Francesco	» 122,750	»
11.	Re dott. Mario	» 122,350	»
12.	Bosi dott. Tomaso	» 121,375	»
13.	Grassi dott. Giuseppe	» 121,066	»
14.	Maioli dott. Flaminio	» 120,400	»
15.	Bergamini dott. Ugo	» 119,190	»
16.	Villani dott. Gino	» 118,853	»
17.	Rasini dott. Amedeo	» 118,750	»
18.	Tagliavini dott. Ennio	» 118,475	»
19.	Basenghi dott. Domenico	» 118,429	»
20.	Vitale dott. Alessandro	» 117,875	»
21.	Carra dott. Amos	» 117,087	»
22.	Atzori dott. Livio	» 115,612	»
23.	Corsini dott. Bonfiglio	» 115,200	»
24.	Di Filippo dott. Gioacchino	» 114,173	»
25.	Belicchi dott. Ottavo	» 112,687	»
26.	Borgatti dott. Nino	» 112,104	»
27.	Bonafè dott. Pietro	» 111,572	»
28.	Bacchini dott. Remigio	» 111,075	»
29.	Ghinelli dott. Antonio	» 111,050	»
30.	Mengoli dott. Sisto	» 109,981	»
31.	Ferraresi dott. Umberto	» 109,675	»
32.	Zaballi dott. Eugenio, invalido di guerra cat. 7ª	» 109,645	»
33.	Guglielmini dott. Luigi	» 108,200	»
34.	Salati dott. Arrigo	» 107,258	»
35.	Costanzo dott. Raffaele	» 106,591	»
36.	Baligan dott. Antonio	» 106,086	»
37.	Notari dott. Paolo	» 105,500	»
38.	Marescalchi dott. Gino	» 105,354	»
39.	Tagliavini dott. Giovanni	» 104,849	»
40.	Dodi dott. Carlo, invalido di guerra cat. 8ª	» 104,707	»
41.	Forni dott. Pietro	» 104,137	»
42.	Siti dott. Carlo-Alberto	» 103,534	»
43.	Maccaferri dott. Oreste	» 101,896	»
44.	Viola dott. Luigi	» 101,222	»
45.	Bernasconi dott. Pio	» 100,018	»
46.	Bettini dott. Pietro	» 99,375	»
47	Giusti dott. Luigi	» 99,250	»
48.	Fantuzzi dott. Lucio	» 99,290	»
49.	Mantovani dott. Carlo	» 98,703	»
50.	Puiatti dott. Ottorino	» 97,831	»
51.	Lanzoni dott. Giuseppe	» 96,688	»
52.	Balestrazzi dott. Vittorio	» 95,819	»
53.	Tenucci dott. Ferdinando	» 95,792	»
54.	Reverberi dott. Giuseppe	» 95,424	»
55.	D'Agostini dott. Alessio	» 94,721	»
56.	Bellesia dott. Paolo	» 93,675	»
57.	Giuliani dott. Eugenio	» 91,992	»
58.	Bergonzi dott. Vittorio	» 91,093	»
59.	Posocco dott. Mario	» 90,769	»
60.	Rasori dott. Pietro	» 90,356	»
61.	Federici dott. Giovanni	» 89,185	»
62.	Cesaretti dott. Spartaco	» 88,333	»
63.	Dini dott. Gino	» 87,505	»
64.	Chiesi dott. Curzio, invalido di guerra cat. 8ª	» 87,158	»
65.	Del Monte dott. Eugenio	» 86,416	»
66.	Denna dott. Angelo	» 85,072	»
67.	Minari dott. Giulio	» 84,374	»
68.	Lotti dott. Alfonso	» 83,774	»
69.	Dall'Asta dott. Floriano	» 79,415	»
70.	Bruno dott. Giuseppe	» 79,216	»
71.	Canali dott. Renzo	» 78,563	»
72.	Messori dott. Marino	» 76,582	»
73.	Setti dott. Carlo	» 75,333	»
74.	Barbieri dott. Aldo	» 75,301	»
75.	Collina dott. Orio	» 74,903	»
76.	Costa dott. Armando	» 73,429	»
77.	Marchi dott. Emidio	» 73,263	»
78.	Galassini dott. Renato	» 67,944	»
79.	Neri dott. Ezio	punti 66,152	su 150
80.	Canali dott. Marco	» 64,930	»
81.	Neroni dott. Savino	» 62,846	»
82.	Cacciani dott. Luigi	» 56,791	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Reggio Emilia, addì 19 febbraio 1951

Il prefetto: DI GIOVANNI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Visto il proprio decreto n. 137 in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti ai posti di veterinario condotto nei Comuni della Provincia al 30 novembre 1946;

Viste le domande dei candidati, da cui risultano le sedi richieste da ciascuno di essi, in ordine preferenziale;

Ritenuto che i candidati Zaballi Eugenio e Dodi Carlo, classificati, rispettivamente, al 32° e al 40° posto della graduatoria, hanno diritto, in quanto invalidi di guerra, ai benefici previsti dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, mentre il candidato Chiesi Curzio, 54° in graduatoria, anch'egli invalido di guerra, non può fruire di tali benefici, per mancanza di altre condotte plurime, oltre quelle di Reggio e Correggio, già richieste dai due predetti candidati, che lo precedono in graduatoria;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 24 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori delle sedi di condotte veterinarie vacanti, a fianco di ciascuno segnate:

1) Zaballi dott. Eugenio, invalido di guerra: Correggio (1ª condotta);

2) Dodi dott. Carlo, invalido di guerra: Reggio Emilia (1ª condotta);

3) Pinelli dott. Paolo: Reggio Emilia (3ª condotta);

4) Venieri dott. Giuseppe: Reggio Emilia (4ª condotta);

5) Mirri dott. Francesco: Cadelbosco Sopra (condotta unica);

6) Artioli dott. Delfo: Bagnolo in Piano (condotta unica);

7) Sereni dott. Emilio: Villaminozzo (condotta unica);

8) Lasagni dott. Emilio: Montecchio E. (condotta unica);

9) Munarini dott. Alessandro: Cavriago (condotta unica);

10) Chiapponi dott. Francesco: Fabbrico (condotta unica);

11) Pellizzi dott. Mario: Albinea (condotta unica);

12) Lugari dott. Francesco: Quattro Castella (condotta unica);

13) Re dott. Mario: Campegine (condotta unica);

14) Bosi dott. Tomaso: Castellarano (condotta unica);

15) Bergamini dott. Ugo: Collagna Busana Ligonchio - Ramiseto (condotta consorziale).

Ai sensi del citato art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, i concorrenti Grassi Giuseppe e Maioli Flaminio, classificati, rispettivamente, al 13° e al 14° posto della graduatoria, non sono riusciti vincitori di condotte, perchè le sedi richieste dagli stessi sono state assegnate a candidati, che avendole a loro volta richieste, li precedono in graduatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Reggio Emilia, addì 19 febbraio 1951

Il prefetto: DI GIOVANNI

(1162)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.